**Ufficio Beni di Consumo**

**prodotti.persona@cert.ice.it**

**prodotti.persona@ice.it**

**REGOLAMENTO SUL RIMBORSO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE E SUL CONTRIBUTO ALLE SPESE SOSTENUTE DALLE AZIENDE PER LA PARTECIPAZIONE A EVENTI ORGANIZZATI DALL’ICE CON SVOLGIMENTO DAL 1 FEBBRAIO 2020 AL 31 MARZO 2021.**

**Premessa**

La delibera del Cda di ICE Agenzia del 5 marzo 2020 con oggetto MISURE STRAORDINARIE IN CAMPO PROMOZIONALE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE SUI MERCATI ESTERI, approvata con nota Maeci del 44783 del 16/03/2020, regola l’ambito delle agevolazioni previste per le emergenze connesse alla diffusione del nuovo coronavirus COVID-19, come segue:

1. annullamento delle quote di partecipazione già fatturate o da fatturare da ICE-Agenzia alle aziende ammesse a partecipare alle iniziative promozionali (fiere estere, seminari, mostre autonome, workshop ecc.) con svolgimento a partire dal 1° febbraio 2020 fino al 31 marzo 2021, in qualsiasi parte del mondo;
2. contributo alle spese già sostenute in connessione con la partecipazione alle iniziative di cui alla lettera a) entro un tetto massimo pari a € 6.000,00 ad azienda per i settori agroalimentare e beni di consumo, ed €10.000,00 ad azienda per il comparto beni strumentali. Il contributo sarà corrisposto previa autocertificazione delle spese sostenute e dovrà essere richiesto entro il 30 giugno 2020;

**Ambito di applicazione e soggetti destinatari**

Il presente Regolamento definisce i criteri e le modalità in base a cui l’ICE- Agenzia applicherà le misure di cui al punto a) e b).

Per quanto qui non previsto, si rimanda al Regolamento Generale per la partecipazione alle iniziative promozionali organizzate dall’ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane o ad altri regolamenti emanati da ICE-Agenzia.

Con riguardo al punto a) si precisa che le quote di partecipazione ed eventuali penali già fatturate alle aziende partecipanti, alle iniziative promozionali organizzate da ICE Agenzia con svolgimento a partire dal 1° febbraio 2020 in qualsiasi parte del mondo, verranno rimborsate con emissione di nota di credito a storno totale dell’importo e conseguente restituzione della somma eventualmente versata.

Nei casi in cui l’azienda abbia ricevuto dall’ICE - Agenzia comunicazione di ammissione ma non ancora relativa fattura, quest’ultima non verrà emessa e nulla sarà dovuto dall’azienda in merito alla quota di partecipazione all’iniziativa.

Le aziende *partecipanti* alle iniziative dell’ICE, con *modalità “collettiva”* tramite soggetti autorizzati dall’ICE-Agenzia, non intestatarie della fattura relativa alla quota di partecipazione ma la cui partecipazione è nota ad ICE-Agenzia, saranno incluse nei provvedimenti previsti dal presente regolamento limitatamente alle misure di cui al punto b).

Sono ammesse al rimborso anche le fatture già emesse a titolo di penale a seguito della rinuncia alla partecipazione pervenuta oltre i termini previsti dal Regolamento Generale per la partecipazione alle iniziative promozionali organizzate dall’ICE-Agenzia.

Per quanto riguarda il punto b), sono di seguito specificate le regole per accedere al contributo.

**Spese ammissibili**

Le spese che saranno prese in considerazione per il contributo sono quelle già sostenute direttamente dall’azienda, la cui natura sia direttamente ed esclusivamente imputabile alla partecipazione alle iniziative organizzate da ICE Agenzia a partire dal 1 febbraio 2020, in qualsiasi parte del mondo, e per le quali le aziende abbiano ricevuto regolare comunicazione di ammissione dall’ICE Agenzia.

Possono inoltre essere prese in considerazione le spese sostenute dai rappresentanti delle Associazioni Imprenditoriali, di Enti Fiera e/o di soggetti collettivi/consorzi privati che pur partecipando per coordinare la presenza di aziende di sotto-collettive o per svolgere attività di promozione concordate e programmate con ICE - Agenzia, non abbiano uno stand o una postazione loro assegnata, sempre comunque nel limite dell'importo massimo e della tipologia di spese ammissibili. Sono escluse dal contributo le spese sostenute da rappresentanti di organismi pubblici (Ministeri, Regioni, altri Enti Locali, CCIAA, ecc.).

L’azienda autocertificherà di non aver ottenuto, di non aver richiesto, e di rinunziare a richiedere per le stesse spese, altre agevolazioni o benefici.

Sono ammesse al contributo le seguenti tipologie di spesa:

● spese di viaggio da e per il luogo di svolgimento della manifestazione (limitatamente al periodo di svolgimento dell’evento);

● spese di alloggio (limitatamente al periodo di svolgimento dell’evento);

● spese per noleggio attrezzature aggiuntive per gli stand

● tutte le spese connesse alla spedizione dall’Italia del campionario o delle merci destinate all’esposizione, compreso sdoganamento, assicurazione, giacenza, movimentazione, custodia ed eventuale smaltimento del campionario.

 Limitatamente alle spese di gestione del campionario, e solo in caso di manifestazioni annullate dall’ente fiera, il termine del 5 marzo 2020 è posticipato al 31 maggio 2020.

**Importi forfettario del contributo**

Il contributo forfettario previsto è pari a € 6.000,00 ad azienda per gli eventi dei settori agroalimentare e beni di consumo, ed a € 10.000,00 ad azienda per gli eventi del comparto beni strumentali.

La valutazione del settore degli eventi sarà effettuata sulla base della definizione dell’iniziativa secondo il Piano Promozionale ICE-Agenzia e sarà da ritenersi insindacabile.

Nel caso di aziende *partecipanti* alle iniziative dell’ICE, con *modalità “collettiva”* tramite soggetti aggregatori autorizzati dall’ICE-Agenzia, non intestatarie della fattura relativa alla quota di partecipazione ma la cui partecipazione è nota ad ICE-Agenzia, il contributo forfettario è da intendersi per singola azienda assegnataria di spazi all'iniziativa promozionale.

Analoga agevolazione verrà concessa alle aziende che abbiano partecipato a privatistiche organizzate dall’ICE.

**Procedura per la richiesta del contributo**

La richiesta di contributo dovrà pervenire a ICE Agenzia entro e non oltre il 30 giugno 2020 tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo mail LINK(PEC Ufficio merceologico competente) corredata da lettera di ammissione dell’iniziativa di cui al punto 1.

La domanda dovrà essere presentata utilizzando il modulo allegato con autocertificazione delle varie tipologie di spesa sostenute, che le stesse rientrino tra quelle ammissibili e che siano riconducibili all’iniziativa per cui si presenta lettera di ammissione.

La richiesta potrà essere presentata solo in un’unica soluzione.

In caso di più richieste del medesimo soggetto verrà accettata la prima richiesta trasmessa in ordine temporale all’ICE-Agenzia

**TRATTAMENTO FISCALE E CONTABILE**

Le somme che ICE-Agenzia corrisponderà alle aziende a seguito dell'emergenza Coronavirus, fermo restando quanto stabilito circa le aziende che ne hanno diritto, saranno trattate dal punto di vista fiscale e contabile come segue.

L'azienda ammessa alla procedura dovrà inviare fattura elettronica esente IVA ai sensi dell'art. 2 del DPR 633/72, con esposizione di ritenuta del 4% ai sensi dell’art. 28 del DPR 600/73 e con assolvimento del bollo se il totale fattura è superiore a € 77,47. Saranno fornite sulla homepage del sito ICE specifiche istruzioni per la valorizzazione dei campi nel tracciato XML della fattura.

**Verifiche e revoche delle misure**

L’ICE-Agenzia può effettuare verifiche, anche a campione, sulle dichiarazioni presentate dai richiedenti e in caso di false attestazioni procederà al recupero delle somme eventualmente già corrisposte e all’automatica denuncia alle Autorità competenti.

**Informazioni e contatti**

In caso di richiesta di informazioni e chiarimenti, l’indirizzo di riferimento è: LINK(indirizzo MAIL GENERALE Ufficio Merceologico)

**Trattamento dati personali**

I dati personali raccolti saranno trattati, utilizzati e diffusi in conformità al Regolamento UE 679/2016/CE per fini strettamente strumentali allo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'ICE-Agenzia e a quanto stabilito dal presente Regolamento Generale per la partecipazione alle iniziative promozionali organizzate dall’ICE-Agenzia. I dati potranno essere modificati o cancellati sulla base di specifica richiesta inoltrata all'ICE-Agenzia.